



I.S.R.A.A.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LE SEDI
DELL'ISRAA**

CIG 73215183C9

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'I.S.R.A.A. di Treviso, in seguito anche denominata Concedente, conferisce alla Ditta aggiudicataria, in seguito anche denominata Concessionaria, la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici.

Il servizio sarà svolto nelle seguenti sedi operative:

- A) Residenza Casa Albergo, in Treviso, Viale III Armata, 4
- B) Residenza Rosa Zalivani, in Treviso, Via 4 Novembre
- C) Residenze Anziani Città di Treviso, in Treviso, Via Nicola Di Fulvio
- D) Residenza Menegazzi, in Treviso, Via Noalese, 40.

L'Allegato A al presente Capitolato contiene le planimetrie dei locali ove sono attualmente allocati gli esistenti e operanti distributori automatici.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato in questo atto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Capitolato d'appalto.

Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

Si evidenzia, altresì, che tanto nella Residenza Menegazzi, quanto nelle Residenze Anziani Città di Treviso, è già operante un bar gestito da altra ditta.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi,..)

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e forniture, cui l'ente ha aderito con deliberazione n. 59 in data 19 ottobre 2016.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 180 giorni dalla data della scadenza. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 4 (quattro) anni, con l'operatore economico aggiudicatario, in conformità al progetto di base. L'aggiudicazione del presente appalto ha dunque valore per la durata contrattuale di cinque anni, più l'eventuale periodo di rinnovo quadriennale.

Il valore presunto della concessione, tenuto conto dei 5 anni di durata della concessione, dell'opzione rinnovo e della proroga di mesi 6 è stimato in €. 47.500,00, di cui €. 2.850,00 per oneri della sicurezza.

ART. 3 - MODALITÀ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le macchine distributrici dovranno essere installati nei locali risultanti dall'allegato A e più precisamente:

- A) Presso la RESIDENZA CASA ALBERGO n. 2 (due) distributori, uno per l'erogazione di bevande calde e uno per l'erogazione di bevande fredde.
- B) Presso la RESIDENZA ROSA ZALIVANI n. 2 (due) distributori, 1 (uno) per l'erogazione di bevande calde e 1 (uno) per l'erogazione di bevande fredde.

N.B. Presso la sede è attualmente presente 1 (uno) distributore per l'erogazione di gelati che l'Ente si riserva di confermare alla ditta aggiudicataria. In caso di conferma l'aggiudicataria si impegna a garantire la fornitura di prodotti analoghi alle stesse condizioni.

Gelati attualmente distribuiti	Prezzi praticati
Gran Moro (ricoperto con granella Antica Gelateria del Corso)	1,90
Ghiacciolo (Motta)	0,50
Liqui (motta)	1,40
Fortunello (Motta)	1,40
Cornetto (Motta)	1,40

C) Presso le RESIDENZE ANZIANI CITTÀ DI TREVISO, n. 4 (quattro) distributori, 2 (due) per l'erogazione di bevande calde e 2 (due) per l'erogazione di bevande fredde

Bevande fredde attualmente erogate: Acqua minerale naturale, Acqua minerale gassata, Coca Cola, The al limone, Aranciata

D) Presso la RESIDENZA G. MENEGAZZI, n. 5 (cinque) distributori, 3 (tre) per l'erogazione di bevande calde e 2 (due) per l'erogazione di bevande fredde

L'elenco dei prodotti presenti nelle sedi è indicato nell'allegato B al presente Capitolato.

L'I.S.R.A.A. si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'I.S.R.A.A. al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove erano collocate entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'I.S.R.A.A.

L'I.S.R.A.A. si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2011;
- essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni, nonché essere dotati di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede ...);
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

La Concessionaria dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 5,00, è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi dell'I.S.R.A.A., in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio nelle varie strutture.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla scadenza del contratto.

L'arredo installato dalla ditta dovrà essere di nuova costruzione e esente da difetti.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. CE 1829/2003, 1830/2003, D. Lgs. 224/2003 e Legge Regione Veneto n. 6 del 2002) la ditta affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Decreto Legislativo 220/1995, Reg. Ce 834/2007, Reg. CE 889/2008 e s.m.i., D.M. 27.11.2009.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A) BEVANDE CALDE:

CAFFE': dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione

LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione

CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione

CIOCCOLATO: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B) BEVANDE FREDE IN BOTTIGLIA:

Acqua minerale naturale e gassata – in bottiglia di PET da 50 cl.

C) BEVANDE FREDE IN LATTINA (bibite, the):

Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: 25 cl.

La Concessionaria dovrà concordare con la Concedente i prodotti che periodicamente intende mettere in distribuzione.

ART. 5 – MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati dell'I.S.R.A.A. o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati dell'I.S.R.A.A. o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dal ricevimento di fax o e-mail da parte di incaricati dell'I.S.R.A.A. o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta.

ART. 6 – REQUISITI DI CONFORMITA'

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR 459/1996, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita
- rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);
- essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- essere munite del marchio CE;
- essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

La Concessionaria avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con i Coordinatori delle sedi.

L'arredo dovrà rispondere ai requisiti di ignifugicità previsti dalla normativa vigente per le strutture classificate a elevato rischio di incendio.

ART. 7 – SISTEMA HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

ART. 8 – ORGANI DI CONTROLLO

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, vedasi art. 19 (Penalità).

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Ufficio Qualità dell'I.S.R.A.A.;

- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza;
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche ed a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- documenti previsti dal presente capitolato;
- qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- date di scadenza dei prodotti;
- temperature e metodi di immagazzinamento, trasporto e conservazione nei distributori dei prodotti di consumo;
- pulizia ed igiene delle attrezzature;
- controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- osservazione delle modalità operative;
- stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

In assenza di limiti di legge o di altre indicazioni in questo Capitolato, i criteri di accettabilità microbiologica dei prodotti sono quelli contenuti nel lavoro di Rondinini G., pubblicato su "Igiene degli Alimenti" N. 4, MO.ED.CO, Milano, 1997.

Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 – MAGAZZINO ALIMENTI E AUTOFURGONATI

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la Concessionaria dovrà utilizzare un unico magazzino di cui la stessa abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell'appalto e di cui dovrà comunicare l'indirizzo entro il termine che sarà assegnato dall'I.S.R.A.A..

Il magazzino dovrà essere attrezzato adeguatamente e trovarsi ad una distanza tale da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara e dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia igienico – sanitaria.

I prodotti dovranno essere mantenuti a corretto regime di temperatura nel rispetto della normativa vigente fino al consumo finale.

Gli autofurgonati della Concessionaria dovranno essere adibiti ad esclusivo trasporto dei prodotti di consumo.

Il Concedente, attraverso propri incaricati, effettuerà verifiche presso il magazzino indicato per il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati

ART. 10 - VINCOLO OFFERTA TECNICA

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, la Concessionaria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. La Concessionaria dovrà segnalare tempestivamente al Concedente i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a:

- Fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi;

- Concedere alla Concessionaria l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, e provvedere all'asporto rifiuti.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

- Fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
- Fornire e installare i distributori automatici entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il progetto predisposto in sede di offerta tecnica;
- Fornire al termine dei 30 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel – delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- Fornire e installare l'arredamento delle zone entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il progetto predisposto in sede di offerta tecnica;
- Concordare con la Concedente i prodotti, appartenenti alla lista offerta in sede di gara (inclusi i prodotti offerti in miglioria), che periodicamente intende mettere in distribuzione;
- Mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno un intervento settimanale di pulizia e igienizzazione per ogni distributore automatico di bevande calde;
- Garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;
- Collocare n. 2 idonei recipienti porta rifiuti, da l. 50 o 100 (come verrà richiesto dal Concedente), dotati di coperchio a ritorno automatico – da sostituire qualora divenuti inadeguati allo scopo – in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- Garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;
- Impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- Provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'I.S.R.A.A.;
- Mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti erogati dai distributori, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 15 del presente capitolato;
- Garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- Provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;
- Comunicare all'Autorità sanitaria e al comune competente per territorio, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;

- Impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;
- Avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;
- Presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;
- Asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuale ripristini dove le stesse erano collocate.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico entro il termine che sarà assegnato dall'I.S.R.A.A..

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità del servizio.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero appalto, deve mantenere un contatto continuo con l'Ufficio preposto, per il controllo del buon funzionamento del servizio.

ART. 14 – CANONE CONCESSIONE E MODALITA' VERSAMENTO

La Concessionaria dovrà corrispondere all'I.S.R.A.A. un canone annuo, pari all'importo di aggiudicazione, che comunque non potrà essere inferiore ad Euro **500,00.= (cinquecento/00)** per ogni singolo distributore.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare all'I.S.R.A.A.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il 31.12 di ciascuna annualità e a fine contratto entro il mese successivo alla scadenza e non potrà essere ritardato per nessun motivo.

La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato all'Ufficio Contabilità.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, l'I.S.R.A.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno ed avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento.

Successivamente al pervenimento della copia del documento comprovante il versamento del canone di concessione, il Concedente provvederà a versare al Concessionario gli oneri per la sicurezza (Euro 300,00 = oltre a IVA di legge) per la quota annua di competenza.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

Qualora la Concedente chieda l'installazione di ulteriori distributori, la Concessionaria dovrà versare il corrispettivo sulla base dei giorni di installazione, lo stesso nel caso in cui per qualsiasi motivo venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.

ART. 15 – REVISIONE PREZZI

I prezzi dell'offerta si intendono riferiti ai costi di approvvigionamento, distribuzione e del personale in atto alla data dell'appalto.

I prezzi stabiliti dal vincitore della presente gara si considerano pertanto fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall'inizio effettivo del servizio di somministrazione.

Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta Concessionaria, in base alla rilevazione di cui all'art. 175, co. 6, del D. Lgs.vo 50/2016 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 16 – VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'I.S.R.A.A., per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Concessionaria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'I.S.R.A.A., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 18 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'I.S.R.A.A. si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. L'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante dell'I.S.R.A.A. e della ditta concessionaria, del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. La costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 17;
3. La trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 26.

4. La comunicazione dell'indirizzo del magazzino alimenti di cui all'art. 9 del presente capitolato e, qualora non presentate in sede di gara, l'invio delle carte di circolazione degli autofurgonati di cui allo stesso articolo.
5. La comunicazione del nominativo del responsabile di cui all'art. 13 del presente capitolato e dei suoi recapiti mail e telefonici.

ART. 19 - PENALITA'

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- Mancato avvio del servizio entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva: penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- Esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- Mancato intervento in caso di guasto per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- Mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella riparazione;
- Mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre 48 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella sostituzione;
- Mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori: penale di € 20,00 (venti/00) per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
- Quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4 o offerto in sede di gara: penale di € 200,00 (duecento/00);
- Per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 7 (HACCP): penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- Rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni rinvenimento;
- Utilizzo di magazzino alimenti diverso da quello indicato nell'offerta: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di utilizzo;
- Mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inosservanza;
- Utilizzo di mezzi di trasporto con classe Euro differente da quella offerta: penale di € 100,00 (cento) per ogni inosservanza;
- Presenza nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo: penale di € 100,00 (cento/00) per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- Utilizzo di tecnologia LED per l'illuminazione interna dei distributori automatici: penale di € 100,00 (cento/00) per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- Utilizzo di sensori di presenza per l'accensione delle luci interne dei distributori automatici, penale di € 100,00 (cento/00) per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- Ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'I.S.R.A.A., penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi: penale di € 100,00 (cento/00) = per ogni giorno di ritardo;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 17.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- dopo l'applicazione di n. 3 (tre) penali nell'arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Concessionaria o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;
- quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- in caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del canone di concessione di cui all'art. 14 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno e diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento;
- qualora il provvedimento interdittivo emesso ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente in forma di PEC o a mezzo fax; in tal caso, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Concedente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di somministrazione.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'I.S.R.A.A. potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'I.S.R.A.A.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'I.S.R.A.A. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 – RECESSO

E' facoltà dell'I.S.R.A.A. recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax. Inoltre, l'I.S.R.A.A. potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'I.S.R.A.A..

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. Troverà inoltre applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'I.S.R.A.A. risulta dall'Allegato C al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente – Luigi Pavan – e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

ART. 24 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 25 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'I.S.R.A.A. di Treviso si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

ART. 26 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine la Concessionaria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Concedente in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Concedente o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente la I.S.R.A.A. nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 27 - PERSONALE

La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene fissati dalla L.R. 41/2003 e s.m.i., in sostituzione del libretto sanitario.

ART. 28 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria I.S.R.A.A. abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'I.S.R.A.A. destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 29 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'I.S.R.A.A. non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'I.S.R.A.A. sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 30 – OBBLIGHI DEL APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche

ART. 31 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto, in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore dell'I.S.R.A.A. il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'I.S.R.A.A., fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 32 - DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Direttore Coordinatore in Treviso Borgo Mazzini 48.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- Dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Dal D. Lgs. 50/2016
- Dal Codice Civile;
- Da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 14 - CANONE CONCESSIONE E MODALITA' VERSAMENTO

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 18 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - PENALITA'

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 22 - RECESSO

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 28 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 29 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 32 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 33 - CONTROVERSIE